



**COMUNE DI POMAROLO
PROVINCIA DI TRENTO**

**LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DI RETI DI
COMUNICAZIONE ELETTRONICA IN FIBRA OTTICA**

(Allegato alla deliberazione della giunta comunale n. 82 di data 7 novembre 2025)

Articolo 1 – Finalità

Le presenti linee guida hanno lo scopo di disciplinare in modo unitario gli interventi di implementazione di reti di comunicazione elettronica nel territorio del Comune di Pomarolo da realizzarsi mediante nuovi scavi su proprietà demaniale del Comune stesso.

Le stesse linee guida disciplinano altresì gli scavi per allacci privati dalla rete pubblica alla singola proprietà privata di allaccio.

Articolo 2 – Prescrizioni generali di intervento

L'implementazione e/o realizzazione di nuove linee di comunicazione elettronica deve essere effettuata prioritariamente negli alloggiamenti già disponibili e appositamente predisposti nelle sedi delle infrastrutture stradali o comunque nei manufatti quali cunicoli, pozzetti, cavidotti, intercapedini già utilizzati per altri sottoservizi.

Solo nel caso di comprovata ed assoluta mancanza di spazio o non idoneità delle strutture presenti, le nuove infrastrutture possono essere inserite all'interno della piattaforma stradale e prioritariamente sul bordo della carreggiata, sulla corsia di salita.

Gli scavi dovranno essere realizzati in diverse riprese allo scopo di garantire la transitabilità dei mezzi sulle strade. Non potrà essere intrapreso alcun ulteriore scavo se non dopo aver chiuso il tratto precedente.

Articolo 3 – Documentazione da allegare al titolo autorizzativo

La domanda da presentare al fine di ottenere il valido titolo autorizzativo ai sensi della vigente normativa in materia, deve essere correlata, oltre che dall'individuazione dei tracciati, da idonea documentazione fotografica dei luoghi ove sono previsti nuovi scavi sulla proprietà demaniale del Comune indicante le linee di tracciamento di scavo e con specifico riferimento alla tipologia di manto di copertura della stessa (conglomerato bituminoso e/o manto in porfido oppure altro materiale analogo - es. smolleri).

Articolo 4 – Profondità scavo su proprietà pubblica con copertura in conglomerato bituminoso

La profondità dello scavo interessante la proprietà pubblica con copertura in conglomerato bituminoso non deve essere inferiore a cm. 30.

La pavimentazione in conglomerato bituminoso definitiva dovrà essere realizzata entro 30 giorni dalla posa del riempimento provvisorio dello scavo eseguito per la posa di cavi. I ripristini devono comunque essere realizzati prima della pausa invernale di ogni anno.

Articolo 5 – Posizionamento del cavo su proprietà pubblica con copertura in materiale pregiato (cubetti in porfido, lastricato in pietra, smolleri)

I cavi di connessione interessanti la proprietà pubblica con copertura in materiale pregiato (cubetti in porfido, lastricato in pietra, smolleri o altro materiale analogo) devono essere posizionati sotto la soletta in cemento che sostiene i cubetti in porfido, prevedendo la relativa retina armata e cucitura della soletta in cls e successivo ripristino della pavimentazione pregiata.

I ripristini devono essere effettuati con la massima cura, al fine di riportare le condizioni dei manufatti allo stato originario.

Articolo 6 – Modalità di scavo su proprietà pubblica con copertura in materiale pregiato.

Su proprietà pubblica con copertura in materiale pregiato, lo scavo deve essere effettuato con metodo tradizionale e non in micro e/o minitrincea.

Su proprietà pubblica con copertura in conglomerato bituminoso, lo scavo deve essere effettuato micro e/o minitrincea.

Articolo 7 – Termini per la verifica della regolare esecuzione dei scavi

A posa del cavo effettuata, e prima della copertura dello scavo, il concessionario è tenuto ad avvivare il competente ufficio tecnico comunale. Entro 5 giorni lavorativi dalla comunicazione l'ufficio tecnico effettua i controlli relativi al corretto posizionamento dei cavi ed all'esecuzione dei lavori a regola d'arte redigendo apposito verbale. Decorsi 5 giorni lavorativi il concessionario può procedere con la relativa copertura impiegando materiali idonei ripristinando il manto nella situazione *quo ante* come risultante dalla documentazione fotografica di cui all'art. 1 delle presenti linee guida.

Articolo 8 – Obblighi del concessionario, responsabilità

Il concessionario è obbligato ad eseguire i lavori a regola d'arte, nel pieno rispetto delle presenti linee guida, assicurando nel tempo la durabilità dei ripristini inerenti la pavimentazione stradale, nonché a seguito della realizzazione dei lavori sotterranei a garantire nel tempo la stabilità del corpo stradale e l'assenza di alterazione della sagoma stradale e delle sue pertinenze.

In caso di mancata esecuzione a regola d'arte degli interventi, l'inadempimento alle prescrizioni indicate nelle presenti linee guida compresi eventuali danni ai manufatti stradali sono a totale carico del concessionario.

I lavori sono svolti sotto l'esclusiva responsabilità del concessionario. Lo stesso risponde in caso di danni a cose e/o persone per mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori per inosservanza delle presenti linee guida, restando il Comune sollevato da ogni responsabilità.

L'Amministrazione comunale non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni e disagi derivanti dall'espletamento del servizio sgombero neve e/o infiltrazioni d'acqua proveniente dalla sede stradale.

Articolo 9 – Danni alla rete di fibra ottica

In caso di danni alla rete di fibra ottica che dovessero riscontrarsi durante l'esecuzione di altri lavori lungo la rete viaria, dovuti al mancato rispetto di quanto prescritto nelle seguenti linee guida, con particolare riferimento alle modalità e profondità di scavo, la responsabilità ricade sul concessionario per mancata esecuzione dei lavori a regola d'arte